

N. 00760/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2014, proposto da:

Paolo Pellizzari, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Ciscato,
Andrea Faresin, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-
Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Arcugnano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Giovanni Ferasin, con domicilio eletto presso Andrea
Favaro in Mestre, via Rampa Cavalcavia, 26/A;
Provincia di Vicenza;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Responsabile dell' Area Tecnica del Comune
di Arcugnano 01.04.2014, prot. n. 4328 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del

04.02.2014, D.I.A. n. D14-004, avente ad oggetto "denuncia d'Inizio Attività prot. 1455 del 04/02/2014 - Diniego, nonché, per quanto di ragione e ove necessario, della comunicazione della Provincia di Vicenza prot. n. 51737 del 19.07.2011;

2) del provvedimento del responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Arcugnano 10.03.2014, prot. n. 3060 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 04.02.2014, D.I.A. n. D14-004, avente ad oggetto "Denuncia di inizio attività prot. 1455 del 04.02.2014- Comunicazioni";

3) del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Arcugnano 27.02.2014, prot. n.2610 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 04.02.2014, pratica edilizia n. D14-004;

4) degli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arcugnano in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente espone di aver presentato in data 04.02.2014 al Comune di Arcugnano una d.i.a ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 14/2009. per l'ampliamento del fabbricato costituente la sua casa di prima abitazione.

Il 27.02.2014 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha assunto un atto di contenuto interinale, comunicando:

- che era stato avviato un “procedimento di sospensione della Denuncia di Inizio Attività in oggetto in quanto risulta che la stessa non potrà essere favorevolmente accolta”;
- che “nelle more dell'emissione del provvedimento definitivo l'inizio dell'attività deve ritenersi sospeso e ogni opera deve ritenersi non consentita”;

Con tale atto gli veniva assegnato anche un termine per la presentazione delle “integrazioni richieste”, ancorchè non venisse chiarito come le eventuali “integrazioni” avrebbero potuto superare taluni dei “motivi ostativi” declinati in maniera insuperabilmente ostativa (quelli che rappresentavano l'impossibilità di ampliamenti ai sensi della l.r. n. 14/2009).

Il 03.03.2014, comunque, il ricorrente ha presentato al Comune una nota ed alcuni documenti, contestando i rilievi formulati e segnalando che il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori doveva essere computato dal 04.02.2014 (data di presentazione della d.i.a.).

Il 10.03.2014 il Comune ha emanato un secondo atto, affermando che la presentazione di nuovi elaborati grafici “comporta le necessità di verificarli, con conseguente decorrenza dei 30 giorni” , riservandosi “ogni valutazione nel merito della pratica” e confermando “nel frattempo il divieto di esecuzione dell'attività”.

In data 01.04.2014 è poi stato adottato il provvedimento prot. n. 4328 AC/ss, rif. prot. n. 1455 del 04.02.2014, D.I.A. n. D14-004, dell'01.04.2014 che fa riferimento alla “Denuncia d'Inizio Attività ai

sensi dell'art. 22 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. 27.12.2002 n° 301, prot. 1455 del 04/02/2014 e con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha disposto "Il divieto di esecuzione dell'attività in quanto si è riscontrata la non sussistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari".

Si evidenzia quindi che l'ordine di non eseguire i lavori ex art. 23, comma 6, del t.u. dell'edilizia, risulta essere stato emesso 56 giorni dopo la presentazione della d.i.a..

Si è costituito in giudizio il Comune intimato ed ha contro dedotto per il rigetto del ricorso

Il ricorso deduce il seguente primo motivo, che il Collegio ritiene fondato e assorbente: 1) Violazione dell'art. 23, comma 6, del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380. Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi; nell'assunto che tutti gli atti emessi dal Comune di Arcugnano sarebbero stati emessi in violazione del "modello legale" disciplinato dall'art. 23, comma 6, del t.u. dell'edilizia.

Osserva il Collegio che la norma richiamata in effetti dispone che : "6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni

necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
“

Il tenore letterale della legge è chiarissimo e non lascia spazio ad ambiguità interpretative di sorta: l'unico provvedimento che l'Amministrazione può (e deve) assumere a seguito della presentazione di una d.i.a., allorché ritenga che non sussistano le condizioni per l'esecuzione dei lavori, è l'“ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, che deve intervenire entro il termine di legge dei 30 giorni e che, ovviamente, non preclude la facoltà della parte di ripresentare la DIA, modificata o integrata anche nel modo eventualmente suggerito dal Comune. Invece l'atto del 27.2.2014, nonostante gli erculei sforzi “interpretativi” della difesa comunale, non può essere in alcun modo ricondotto al provvedimento tipico previsto dalla legge, proprio perché risulta finalizzato a realizzare una del tutto atipica “sospensione della denuncia di attività”, dando termine per la presentazione di integrazioni (che, tra l'altro, non è nemmeno chiaramente comprensibile come potessero ritenersi “richieste”) e preannunciando una futura (ed eventuale) emissione del provvedimento di diniego. E' evidente che già con questo atto il Comune si è posto del tutto al di fuori del procedimento tipico previsto dalla legge! Quindi, la logica conseguenza di questo primo macroscopico errore comunale è che non si è potuto avverare alcun effetto “sospensivo” e basta questo a dimostrare che il provvedimento “tipico”, che è quello che è finalmente intervenuto in data 1 aprile 2014, deve ritenersi palesemente tardivo! Né tale atto può in alcun modo essere salvato mediante l'escamotage di ritenere che la integrazione documentale depositata in data 3.3.2014 costituisse nuova

DIA (come pure argomentano le difese comunali) e che, rispetto a tale data, il provvedimento inibitorio fosse intervenuto in termine; infatti con tale atto il Comune afferma chiaramente, *expressis verbis*, che intende inibire l'intervento di cui alla DIA del 22.2.14 e, anche dalla nota di riscontro del 10.3.2014, si evince in maniera evidente che il Comune non ha inteso affatto la succitata integrazione documentale come una nuova DIA, ma ha semplicemente preteso di far decorrere ex novo i termini ritenendo che la stessa integrasse un nuovo progetto.

E' evidente che l'intero iter procedimentale ha completamente stravolto le previsioni normative inerenti la DIA, con la conseguente palese fondatezza del primo motivo di ricorso, che è anche palesemente assorbente rispetto a tutti gli altri motivi e comporta l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti comunali impugnati.

Le spese possono essere compensate tra le parti tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Arcugnano a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)